



A tutti gli ordini  
Regionali dei Geologi

**LORO SEDI**

Roma, 18 maggio 2011  
Rif. P/CR.c/2646

**CIRCOLARE N° 337**

**OGGETTO: Regolamento Aggiornamento  
Professionale Continuo - Percorso di recupero - Errata corrige.**

Il Consiglio Nazionale dei Geologi,  
considerato:

- la necessità di dare piena attuazione agli indirizzi contenuti nel vigente Regolamento APC, ed in particolare all'art. 8;
- la necessità di definire una comune procedura disciplinare di attivazione dei procedimenti disciplinari e le relative per gli iscritti che non abbiano assolto l'obbligo dell'APC;
- che la suddetta procedura, pur nel rispetto del principio di autonomia degli OO.RR. in tema di procedimenti e sanzioni disciplinari, deve garantire un trattamento equo a tutti gli iscritti, indipendentemente dall'appartenenza territoriale;
- che la norma transitoria, di cui all'art. 10 del vigente Regolamento APC, considera sperimentale i primi tre anni di applicazioni del medesimo Regolamento;
- la proposta formulata dalla Conferenza dei Presidenti degli OO.RR. nella riunione del 18 febbraio 2011

**DELIBERA**

di istituire, in via straordinaria, un percorso di recupero del debito formativo a carico degli iscritti che non abbiano assolto l'obbligo dell'APC previsto per il triennio 2008-2010 entro il termine del 31 dicembre 2010. Tale percorso prevede la possibilità di recuperare i crediti mancanti rispetto ai 50 crediti previ-

sti per il triennio 2008-2010 entro 18 mesi, a far data dal 1° giugno 2011, come di seguito indicato:

- a) all'iscritto che non abbia conseguito alcun credito nel triennio 2008-2010 è comunicata una nota di diffida, ed è contestualmente riconosciuta la facoltà di recuperare i crediti mancanti entro 18 mesi, a far data dal 1° giugno 2011;
- b) all'iscritto che nel triennio 2008-2010, abbia conseguito un numero di crediti compreso tra 1 e 49, è riconosciuta la facoltà di recuperare i crediti mancanti entro 18 mesi, a far data dal 1° giugno 2011.

Qualora, alla scadenza dei 18 mesi, l'iscritto di cui ai punti a) e b) non abbia assolto l'obbligo dell'APC relativo al triennio 2008-2010, gli OO.RR. commineranno nelle forme previste la sanzione della sospensione, nel rispetto delle previsioni dell'art. 14 della legge 616/1966 e dell'art. 40 delle Norme Deontologiche.

 **IL PRESIDENTE**  
Gian Vito Graziano  
